

Documento
Giugno 2003

AFFARE ASSEGNATO SUGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA (EPR):

AMBITI TEMATICI OGGETTO DI ESAME

1. **Finanziamenti alla ricerca.** Vera e propria spina nel fianco del dibattito sulla ricerca. Quali le ricette per uscire dall'impasse di una situazione che vede l'Italia sotto la media europea in tema di finanziamenti totali alla ricerca ma nello stesso tempo la vede aderire all'ambizioso traguardo dettato dal programma Horizon 2020? Come fare per far finalmente decollare i finanziamenti da parte delle imprese, specie le PMI? Esiste e deve esistere una reale distinzione fra ricerca di base e ricerca applicata? Quali i diversi e relativi canali di finanziamento? Quali le priorità?

Non si può far dipendere la ricerca italiana esclusivamente dai programmi e dai finanziamenti europei. Ogni nazione che si rispetti ha un programma di finanziamento nazionale. La Francia ha un sistema statalistico incentrato nell'ANR (Agenzia Nazionale per la Ricerca) , l'UK ha un sistema autonomo gestito da comitati eletti dai ricercatori.

Non dovrebbe esistere competizione tra ricerca di base e applicata. La ricerca di base è la premessa per la ricerca applicata e registriamo il fatto che il finanziamento della ricerca applicata è assolutamente preponderante rispetto al finanziamento della ricerca applicata. Si ha la sensazione che il finanziamento della ricerca applicata sia talvolta una forma di assistenzialismo statale alle imprese.

2. **Status giuridico dei ricercatori.** I ricercatori sono inquadrati in modo diverso a seconda che operino nelle Università, negli EPR o nel settore privato. Diversi contratti, diversi trattamenti, diverse opportunità di carriera, diverse modalità di assunzione, difficoltà di mobilità all'interno del settore. Esistono casi eclatanti, come ad esempio il fatto che la riforma ha portato alla cancellazione della figura del ricercatore universitario ma non di quella corrispondente degli EPR, o quella in cui all'interno dello stesso Ente convivono ricercatori con diverso *status* giuridico (ad es. INAF). Si può considerare questo aspetto in accordo con la Carta europea dei ricercatori? Quali sono le iniziative da adottare per recepire interamente la Carta?

Le differenze tra lo status dei ricercatori universitari e degli EPR rispecchia il fatto che all'università lo status del ricercatore è una fase transitoria di selezione dei docenti (associati e ordinari) mentre negli EPR il ricercatore è uno status strutturale. Il problema di fondo è che i ricercatori degli EPR non possono essere assimilati ai dipendenti pubblici. Per esempio, le regole di reclutamento e valutazione non possono essere le stesse per un ricercatore di un ente pubblico e per un impiegato postale. Anche nel reclutamento per gli EPR bisognerebbe introdurre la tenure track, come periodo di precariato necessario per valutare in pratica le capacità del futuro ricercatore a tempo indeterminato. Bisognerebbe istituire meccanismi premiali basati su risultati obiettivi (produttività scientifica) e aprire ai ricercatori EPR più meritevoli la possibilità di mettere le proprie competenze al servizio dell'Alta formazione universitaria. Questo meccanismo premiale dovrebbe costituire un parziale correttivo all'assoluta inadeguatezza dei salari, se paragonati alla media EU.

3. **Sistema nazionale della ricerca.** Il ministro Carrozza nella sua relazione

programmatica ha parlato di costituire un sistema nazionale della ricerca. Gli EPR sono attualmente considerati una costola della Pubblica Amministrazione, con saltuarie e sporadiche differenziazioni. Si tratta di un vantaggio o di uno svantaggio? Quali sono i requisiti di un vero sistema nazionale della Ricerca? A che punto si deve spingere l'indipendenza e autonomia degli EPR? Ad esempio, come affrontare negli EPR la piaga del diffuso precariato, a sua volta causa della diaspora dei giovani ricercatori verso altri Paesi? Le misure contenute nel d.lgs. 101/2013 riguardo il precariato nelle P.A. rispecchiano le specificità degli EPR? Fare sistema significa anche lavorare sulle sinergie fra Università ed EPR. A un anno dalla pubblicazione del decreto Profumo sulla mobilità del personale di ricerca fra Università ed EPR, ci si chiede se è stato fatto un passo avanti in questo campo e se la simmetria fra i due comparti sia effettiva ed efficace. Strettamente correlato a tale aspetto è la vicenda dei dottorati di ricerca. Recentemente è stata avviata la scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) che riguarda in particolare uno degli Enti, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). Qual è il modello più efficiente affinché gli EPR e la ricerca nel suo complesso traggano benefici e si raccordino con i dottorati di ricerca?

Il Gruppo 2003 ha portato avanti, fin dalla sua fondazione, l'istituzione di una Agenzia per la Ricerca sul modello dell'ANR francese, che avesse la funzione di

- 1) elaborare una serie di obiettivi e temi prioritari di ricerca**
- 2) centralizzare fondi attualmente distribuiti in varie agenzie e ministeri**
- 3) varare una serie di bandi secondo le linee programmatiche di cui al punto 1**
- 4) organizzare un sistema di valutazione ibrido dei progetti di ricerca basato su referees esterni e anonimi + study session**

- 4. Valutazione della ricerca.** A tre anni dall'avvio dell'ANVUR, è giunta la prima Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) che ha riguardato le Università e gli Enti, e nel d.lgs. 104 viene previsto per gli EPR che la quota c.d. premiale del FOE possa essere assegnata sulla base della VQR «o di progetti presentati dagli Enti». Di là dall'ambiguità normativa tuttora presente, ci si interroga sia sul metodo sia sul merito del processo valutativo posto in essere dall'ANVUR, e se questo rispecchi le specificità degli EPR. Come deve essere intesa la valutazione degli EPR e come deve essere agganciata al meccanismo dei finanziamenti?

L'Agenzia per la Ricerca di cui al punto precedente ha una funzione distinta rispetto a quella svolta dall'ANVUR. Mentre la prima ha il compito di valutare i progetti di ricerca, l'ANVUR ha il compito di valutare le strutture di ricerca (EPR e Università) e gli individui.

L'ANVUR va sostenuto e il suo metodo implementato e migliorato, soprattutto per quanto riguarda la valutazione degli individui che è ancora insufficiente e migliorabile (prendendo in considerazione una quota significativa della produzione scientifica e il ruolo del ricercatore in ciascun lavoro sulla base di parametri obiettivi). Questa valutazione è essenziale ai fini del finanziamento della ricerca (dato che una quota importante del punteggio assegnato ai progetti dovrebbe dipendere dalla valutazione dei proponenti dei progetti di ricerca)

- 5. Governance e altri aspetti della riforma degli EPR.** Uno degli aspetti più "discussi" della riforma ha riguardato la governance degli Enti. Tutti gli statuti e i regolamenti sono stati emanati? Quand'anche lo sono stati, qual è l'esperienza sul campo, quali le difficoltà gestionali e operative incontrate? È realmente assicurata l'autonomia degli EPR? È assicurata la rappresentanza di tutte le componenti negli organi direttivi e

consultivi degli EPR, o è necessario potenziarla? Quali gli aspetti della riforma che hanno costituito un ostacolo al funzionamento degli EPR e quali invece quelli che ne hanno permesso la valorizzazione?

Non sembra necessario, e neppure utile, in generale, procedere ad accorpamenti degli enti di ricerca. Sarebbe meglio, invece, aumentarne efficacemente l'autonomia. Questo implica in particolare un sostanziale cambio delle regole di reclutamento e valutazione dei ricercatori e dei dirigenti degli enti pubblici, utilizzando sistemi moderni di valutazione seguiti poi da una rigorosa valutazione delle performance. Bisognerebbe restituire ai ricercatori e alla ricerca le scelte programmatiche degli EPR, eliminando le ingerenze di natura non scientifica.